

TOP SECRET

Il frutto della conoscenza o la cacciata al paradiso: affari segreti e segreti contratti (Esigenze di segretezza militare e infrastrutture) Analisi dei termini segreto e riservato, sinonimi da un punto di vista lessicale ma non altrettanto nella classificazione amministrativa

Le informazioni disponibili, in via mediata attraverso i documenti e i supporti che eventualmente le incorporano, possono assumere rilievo in ambito civile, penale e amministrativo, ma non sempre sono tali per chiunque. Vengono così in considerazione i termini **segreto** e **riservato**, sinonimi da un punto di vista lessicale ma non altrettanto nella classificazione amministrativa, riferibili a tali informazioni che non possono essere comunicate se non nei confronti di soggetti determinati, ovvero in possesso di particolari requisiti, per cui possa ritenersi esistente la **necessità di conoscerle**.

Corretto è invece parlare di **notizie che possono essere diffuse**, restando irrilevanti le relative modalità, ad es. attraverso pubblicazione cartacea, radioteletrasmissione, messa a disposizione in un sito WEB o con altro mezzo, quando non vengono considerati limiti soggettivi alla loro conoscibilità, estesa quindi a chiunque possa con esse venire a contatto. Deve essere considerato in tal caso, unico limite, quello intrinseco ovvero relativo ai contenuti delle notizie stesse, quando **false, esagerate o tendenziose** in relazione ad una possibile **turbativa dell'ordine pubblico** provocata da una loro diffusione, suscettibile di essere rubricata come violazione dell'art. 656 del CP, come contravvenzione, ove il fatto non costituisca un più grave reato.

La diffusione di un'informazione come fatto, quando invece doveva restare riservata, prescindendo dalle conseguenze per i responsabili, deve essere invece ritenuta quale limite per la segretezza della stessa

La genesi di un segreto, in senso giuridico, deve trovare giustificazione in un fatto che, per disposizione di legge o per decisione di una volontà giuridicamente autorizzata, sia destinato a rimanere nascosto a qualsiasi persona diversa dal legittimo depositario o abilitato. In materia di tutela amministrativa del segreto di cui oltre, chi classifica l'informazione indica, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.



L'esigenza di riservatezza per talune informazioni è particolarmente sentita durante la guerra, ma la loro compromissione può comportare gravi danni per lo Stato e per la sicurezza pubblica, non esclusa quella economica e finanziaria, anche in tempo di Pace.

Nella Pubblica Amministrazione una disciplina generale della riservatezza si rinviene nella L. n. 124 del 3 ago. 2007, recante la riforma del “*Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*”. In tale ambito vengono considerate (art. 42) ben precise classifiche di segretezza, attribuibili alle informazioni, finalizzate a circoscriverne la conoscenza ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie **funzioni istituzionali**, tali **da intendersi un prerequisito da soddisfarsi** prima di ogni considerazione circa la loro classificazione formale sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali, implicando l'evocata prerogativa anche l'accesso ai correlati documenti, atti, attività o cose.

Una volta classificata un'informazione, anche per la sua mera trattazione (es. protocollarla), se il livello assegnato corrisponde a **segretissimo, segreto e riservatissimo**, è necessario in capo all'incaricato di tale trattamento l'ulteriore requisito personale e formale del possesso del nulla osta di sicurezza (NOS) di livello corrispondente o superiore, mentre fino al livello inferiore di **riservato** non si rende necessario. La citata classifica di segretezza è apposta, potendo peraltro essere elevata, dall'autorità originatrice che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o li acquisisce dall'estero. La durata della classifica di segretezza è predeterminata dalla Legge (art. 42, n.5) ordinariamente in anni cinque, operandosi automaticamente la declassifica di un'informazione a livello inferiore dopo tale periodo, decorso un ulteriore identico periodo cessa ogni vincolo di classifica. Tale istituto non si applica tuttavia se chi ha classificato l'informazione, con provvedimento motivato, proroga tale vincolo per analogo periodo. Solo il Presidente del Consiglio dei ministri può tuttavia prorogare tale termine oltre i quindici anni e fino ad un massimo di trenta. La stessa autorità determina, con apposito regolamento, l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il citato potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

L'autorità giudiziaria ha il potere di ordinare l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia oposto il segreto di Stato di cui oltre, venendogli in questo caso consegnati ma restandone la stessa A.G. responsabile per la cura e la conservazione, con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo peraltro il complicato diritto di eventuali parti del procedimento a prenderne visione, ma senza estrarne copia.

Il segreto di Stato viene definito dalla stessa Legge (art. 39, L. n. 124/2007 mod. L. n. 133/2012), garantendo la copertura agli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni



poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa dello Stato. La rivelazione di notizie di carattere segreto della specie (art. 261 c.p.) implica la perseguibilità dei responsabili anche a titolo colposo (c°5) e la pena si applica anche a chi ottiene la notizia coperta dal segreto di Stato (c°4).

La sua esistenza implica peraltro l'obbligo di astensione dal deporre (art. 202 cpp) per i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e incaricati di un pubblico servizio che, sentiti in veste di testimoni, devono opporlo all'A.G., con l'effetto di sospendere almeno temporaneamente ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia (art. 256-ter cpp). L'A.G. deve richiederne la conferma al Presidente del Consiglio dei Ministri cui compete l'apposizione e la tutela del Segreto di Stato e la conferma nei casi di opposizione (art. 1 c. 1 L. n. 124/2007 mod. L. n. 133/2012), innescando una procedura che prevede il silenzio assenso una volta maturati i trenta giorni dalla notificazione (art. 40 della L. citata). L'apposizione del segreto di stato, confermata con atto motivato, inibisce all'A.G. l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta delle notizie coperte dal segreto. L'acquisizione di atti, documenti o altre cose, per i quali viene eccepito il segreto di Stato (art. 256 ter cpp) avviene attraverso opportune cautele che salvaguardano l'autonomia dei poteri dello Stato, contemperando le esigenze investigative e sottoponendo quanto acquisito al vaglio del Presidente del Consiglio. La Corte Costituzionale (sent. 23 febbraio 2012, n. 40) nel confermare l'inibizione per

l'A.G. sia dell'acquisizione che dell'utilizzazione di notizie coperte dal segreto di Stato, ha affermato il principio che tale preclusione non possa impedire l'accertamento dei fatti costituenti reato prescindendo da tale limitazione e giungendo per altra via la loro dimostrazione.

Come generalmente accade negli stati costituzionali, anche la legge italiana attua comunque un opportuno bilanciamento tra valori tutelati e garanzie del sistema, venendo così previsti dei limiti anche per tale istituto, la cui portata risulta circoscritta escludendo la possibilità che venga opposto per determinati argomenti (art. 39, c. 11) così intralciando eventuali indagini relative a fatti di terrorismo, fatti eversivi dell'ordine costituzionale o delitti stragisti, di criminalità organizzata e riciclaggio (artt. 285, 416 bis, 416 ter e 422 del codice penale). Sotto il profilo soggettivo rileva la sua inopponibilità alla Corte Costituzionale (art. 39 c. 8). Un controllo sistematico e continuativo sul Sistema di informazione per la sicurezza viene svolto (art. 30 L. n. 124/2007 come mod. art. 5 L. n. 133/2012), dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che può in casi eccezionali disporre, con delibera motivata, l'audizione di dipendenti di tale Sistema cui può tuttavia opporsi il Presidente del Consiglio dei Ministri per giustificati motivi, mentre tutti i soggetti richiesti sono, in tale ipotesi, tenuti a riferire con lealtà e completezza le informazioni in loro possesso.

Pur differendo nelle forme e nei modi, la tutela di certe informazioni viene prevista da ogni ordinamento.



La non necessaria sovrapposizione tra la tutela amministrativa del segreto e il segreto di Stato, da quanto precede si evince chiaramente. Un'informazione classificata potrebbe essere acquisita dall'A.G. laddove non venisse opposto dal detentore dell'informazione il segreto di Stato, viceversa potendo benissimo ipotizzarsi la conoscenza di una notizia non originariamente classificata da parte di un pubblico ufficiale che, ricorrendone i presupposti, opponga il segreto di Stato durante un'acquisizione in sede di indagini.

Si verifica una violazione della sicurezza in conseguenza di azioni od omissioni, contrarie ad una disposizione in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, che potrebbero comprometterle o anche solo metterle a repentaglio.

Si deve intendere compromissione di informazioni classificate, la conoscenza delle stesse da parte di persona non autorizzata ovvero non adeguatamente abilitata, con livello di N.O.S. inferiore a quello richiesto dall'informazione in questione ai fini della sicurezza, o che non abbia la necessità di conoscerle.

Le due succitate situazioni rappresentano, si può dire, le due facce di una stessa medaglia. L'obbligo di mantenere riservata una notizia viene osservato facendo valere il segreto riguardo a chi non la deve conoscere.

Laddove si verifici quindi una violazione esterna, che implichi la conoscenza da parte di terzi non legittimati, assisteremo ad una violazione del segreto. Quando dovesse invece verificarsi una violazione delle regole interne dei soggetti comunque abilitati a conoscere la notizia, sarà più corretto parlare di violazioni diverse, magari rilevanti sotto il profilo disciplinare, ma non di violazioni del segreto. (D.P.C.M. 22/lug./2011, art.1).

Gli organi di informazione possono talora diffondere notizie destinate a rimanere riservate, con ciò facendo venir meno tale loro natura, ma una tale eventualità non può tuttavia ritenersi sufficiente a far cessare l'eventuale tutela di natura formale.

La tutela dell'informazione classificata si estende ai documenti, supporti e luoghi, oltre che al relativo materiale dedicato, che ugualmente soggiace alle procedure di classificazione/declassificazione. È tuttavia necessario avere chiaro che la tutela del segreto è riferibile alle notizie, mentre i supporti che la incorporano ne godono (formalmente), ma solo come necessaria conseguenza. Tale considerazione di carattere generale vale anche per i luoghi riferibili all'interesse militare dello Stato, consistenti principalmente in caserme, porti o aeroporti, sedi di ufficio, di reparto etc. per i quali operano limitazioni all'accesso conseguenti al livello di riservatezza previsto per le informazioni detenute.



L'utilizzazione di tratti rettilinei del sistema autostradale per finalità belliche, come pista d'emergenza e per il rischieramento di aeromobili, è stata attuata nella Germania nazista sottoposta a pesanti attacchi aerei, ma viene contemplata a tutt'oggi, svolgendovi addirittura la Luftwaffe esercitazioni N.A.T.O. che prevedono l'atterraggio e il decollo di pesanti aerei da trasporto (nella foto si vedono alcuni caccia pesanti J88 schierati ai lati di un tratto autostradale nel 1945). La maggiore integrazione tra le esigenze di un'aeronautica militare e il sistema autostradale trova tuttavia riscontro in Svezia dove, dagli anni 50', la Svenska flygvapnet (Aeronautica Svedese) ha predisposto per usi militari il sistema autostradale del paese, adeguandolo alle caratteristiche dei moderni Jet ad alte prestazioni e realizzando hangar protetti, anche in caverna, lungo la rete (nella foto un Saab J 35 Draken del 1952, caccia

da superiorità aerea e attacco al suolo, primo aereo svedese capace di raggiungere Mach 2). Nel nostro paese non risulta contemplato un analogo utilizzo sistematico della rete, tale da configurarla come infrastruttura militare.

Anche l'anagrafe dei conti che è essenziale per l'esecuzione di accertamenti finanziari, ha la disponibilità di informazioni potenzialmente lesive per la sicurezza interna ed internazionale dello Stato (art. 4, n. 3, D.M. 269/2000) riferibili a soggetti, persone e conti, che godono di una protezione, ma che devono essere preventivamente individuati con apposito provvedimento del capo del Governo, trasmesso al Centro operativo dell'anagrafe dei conti. In tale ipotesi l'autorità richiedente viene informata della necessità di acquisire l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, che deve pronunciarsi entro trenta giorni. In mancanza di esplicite previsioni non può tuttavia escludersi una richiesta diretta alle banche, da parte degli stessi organi che, in mancanza della opposizione del segreto di Stato, potranno esercitare tutti i poteri di cui sono titolari senza il preventivo filtro dell'anagrafe dei conti.

Il nulla osta di sicurezza industriale (NOSI) <https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.../nulla-osta-di-sicurezza-industriale.html> (sintesi) consente: eseguire lavori, fornire beni e servizi, realizzare opere, studi e progettazioni di cui un operatore economico risulti aggiudicatario o assegnatario e ai quali sia stata attribuita una classifica di segretezza superiore a riservato, partecipare a gare di appalto per l'affidamento di contratti anche con classifica segreto o segretissimo. **Non è necessario** per eseguire contratti: non classificati, sottoposti a speciali misure di sicurezza, classificati riservato. Sono previste specifiche prescrizioni per gli operatori economici, sprovvisti di abilitazioni di sicurezza, che in fase di partecipazione a una gara abbiano la necessità di gestire dati classificati riservato. La richiesta del NOSI implica la richiesta di NOS del legale rappresentante e di tutto il personale da impiegare nella trattazione di informazioni classificate riservatissimo o superiore. Ove prevista la trattazione di tali informazioni avvalendosi di sistemi di elaborazione automatizzata dei dati (EAD) e apparati crittografici (COMSEC), consegue la necessità di omologazioni EAD e COMSEC. Il NOSI vale, dal rilascio, 10 anni per "riservatissimo" e "segreto", 5 anni per "segretissimo". L'aggiudicatario di contratto per lavori, servizi o forniture che preveda il NOSI, previa autorizzazione dell'ente committente e del DIS-UCSe, può sub-commettere ad altro operatore economico abilitato parte di tali lavori, servizi o forniture, ma non è possibile il loro ulteriore subappalto.

N.B.: Il contratto che prevede la trattazione di informazioni classificate, è corredato da una "appendice riservata", sottoscritta dalle parti contraenti, contenente le clausole di sicurezza finalizzate alla protezione e alla tutela delle informazioni classificate, nonché una lista che determina, per ciascuna informazione, la classifica di segretezza e l'eventuale qualifica di sicurezza.

Funzioni di vigilanza e di controllo sui contratti segreti (art. 162 c. 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.) vengono svolte sia dalla Corte dei conti che dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), sulla base di un protocollo d'intesa del 1 febbraio 2017. Tale competenza si rinviene rispettivamente, negli artt. 162, c. 5, e 213, c. 3, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che considera inoltre il caso in cui l'esecuzione debba essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative (lett. b stesso articolo).

***Colonnello Guardia di Finanza**